

SAR INTERMEDIA

di Carmelo Battaglia & C. s.a.s.
viale del Fante, 8
97100 – RAGUSA
tel. 0932/621324 fax 0932/651446
e-mail: sarintermedia@legalmail.it
C.F. / P.I. 01431950888
CCIAA RG 01431950888

Allegato 4 – modello obbligatorio ai sensi del reg. ivass n. 40/2018

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del d.lgs. n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Parte I[^] - Informazioni generali sull'intermediario

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività		
Ragione Sociale	SAR INTERMEDIA DI CARMELO BATTAGLIA & C. SAS	
Iscrizione nel registro	Sezione	A
	N. Iscrizione e Data iscrizione	A000327243 del 04/01/2010
Indirizzo sede legale	Viale del Fante, 8 – 97100 Ragusa	
Indirizzo sedi operative	Viale del Fante, 8 – 97100 Ragusa	
Telefono	0932/621324 fax 0932/651446	
Indirizzo e-mail e sito web	sarintermedia@legalmail.it www.grupposar.it	
Denominazione delle Compagnie di cui sono offerti i prodotti	ALLIANZ S.p.A., AWP P&C S.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ZURICH INSURANCE PLC	

Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione	
Cognome e Nome - email	Battaglia Carmelo – carmelobattaglia@pec.it	
Iscrizione nel Registro	Sezione	A
	N. Iscrizione	A000172141
	Data di iscrizione	22/04/2008

I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS– via del Quirinale 21 – Roma

Parte II[^] - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità dell'intermediario e remunerazioni

A) L'intermediario per cui viene svolta l'attività e l'intermediario che entra in contatto con il cliente, non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette al capitale sociale o al diritto di voto **superiore al 10 %** delle imprese di assicurazione per le quali operano;

B) in relazione al contratto di assicurazione proposto, l'intermediario dichiara di aver consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.

L'intermediario dichiara:

- di non essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con un'impresa di assicurazione, in coerenza con quanto previsto dalla L.40/2007, ma di avere contratti di agenzia con le seguenti imprese:

ALLIANZ SPA – AWP P&C S.A. - ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED - ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - ZURICH INSURANCE PLC

- di proporre prodotti oggetto dell'accordo di libera collaborazione tra Sar Intermedia sas RUI n. A000135433 e Sian Servizi Assicurativi snc di P. Andrilli e G. Sironi RUI n.A000317125 del 07/09/2009 – sede legale e operativa Scali delle Barchette, 4 – 57123 Livorno tel. 0586893136 fax 0586880748 www.sianassicura.com info@sianassicura.com sianassicura@pec.it. Le compagnie assicurative di cui sono offerti i prodotti attraverso il rapporto di collaborazione sono: Arag SE, Sara Assicurazioni spa, Groupama Assicurazioni Società per Azioni, Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni per Azioni, AIG Europe Limited, Lloyd's, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni spa. Entrambe le parti assumono responsabilità in solido nei confronti dei clienti per i danni eventualmente loro cagionati.

- di proporre prodotti frutto dell'accordo di collaborazione tra la Sar Intermedia sas e il broker Willis Italia Spa RUI n.B000083306. Entrambi le parti assumono responsabilità in solido nei confronti del cliente.

- di proporre prodotti frutto dell'accordo di collaborazione tra la Sar Intermedia sas e il broker Meridional Insurance Broker srl RUI n.B000087816. Entrambi le parti assumono responsabilità in solido nei confronti del cliente.

- di proporre prodotti frutto dell'accordo di collaborazione tra la Sar Intermedia sas e il broker Axi Broker srl RUI n.B000314115. Entrambi le parti assumono responsabilità in solido nei confronti del cliente.

Il cliente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa nonché dei seguenti documenti:

1. nota informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n.209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla circolare ISVAP n.303 del 02/06/1997;
2. informative precontrattuali e documenti di cui all'art.49 com. 1 e 2 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006
3. condizioni generali di assicurazione
4. informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy);
5. questionario di adeguatezza del contratto offerto di cui all'art.52 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006.

C) Il cliente prende espressamente atto che, in relazione al contratto di cui viene proposta la sottoscrizione RC Auto, l'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo, tale per cui l'impresa di assicurazione proponente riconosce all'intermediario sopra individuato, per il tipo di prodotto cui il contratto in questione appartiene e per la categoria di veicolo da assicurare, le seguenti provvigioni:

ALLIANZ SPA:

- RCA per i settori III, IV > Q.40, L.M. un'aliquota provvigionale del 10%;
- RCA per tutti gli altri settori un'aliquota provvigionale del 12%;
- NAUTICA un'aliquota provvigionale del 12%.

ZURICH INSURANCE PLC:

- RCA per i settori III, IV > Q.40, L.M. un'aliquota provvigionale dell' 8%;
- RCA per tutti gli altri settori un'aliquota provvigionale del 10%;
- NAUTICA un'aliquota provvigionale del 10%.

Il cliente prende altresì atto che nel contratto di assicurazione tale percentuale provvigionale potrebbe essere diversa da quella sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge (adempimento in base al Regolamento ISVAP n. 23 del 2008).

Parte III[^] - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si rende noto al contraente che:

- i premi pagati all' intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- l'attività di intermediazione è garantita da Polizza di assicurazione di Resp. Civile che copre tutti i danni arrecati da responsabilità professionale dell'intermediario e di coloro per i quali sia tenuto a rispondere a norma di legge; i premi pagati dal cliente all'Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati

tramite l'Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello dell'Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno.

Gestione reclami

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi ai contratti o ai servizi forniti dall'impresa di assicurazione, nonché al comportamento degli agenti di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli agenti, possono essere presentati per iscritto all'ufficio Gestione Reclami della Compagnia tramite le seguenti modalità relative a ciascuna Impresa:

ALLIANZ SPA – AGA INTERNATIONAL – ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED – ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG.

Servizio Clienti – Corso Italia, 23 – 20122 MILANO email: reclami@allianz.it numero verde: 800.68.68.68

ZURICH INSURANCE PLC

Via Benigno Crespi, 23 – 20159 MILANO fax: 02.26622243 email: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it

La Compagnia, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, deve fornire risposta all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Agente e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro, entro il termine di legge, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA (fax: 06.42133206 o PEC: ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Inoltre, il reclamante può ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, il cliente può rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal D.Lgs. 28/2010: questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
- l'arbitrato: disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i.: questo sistema si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato;
- L'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso Consob ed operativo dal 9 gennaio 2017, competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall'ambito di cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Data _____ Luogo _____ Con la firma del presente documento dichiaro di riceverne una copia

L'intermediario/Addetto

Il Contraente per ricevuta

SAR INTERMEDIA

di Carmelo Battaglia & C. s.a.s.
viale del Fante, 8
97100 – RAGUSA
tel. 0932/621324 fax 0932/651446
e-mail: sarintermedia@legalmail.it
C.F. / P.I. 01431950888
CCIAA RG 01431950888

ALLEGATO 3 AL REG. IVASS N. 40/2018

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENT

I Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a - prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (Allegato 4 del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b - prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta, al fine di consentirgli una decisione informata;
- c - **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** e coerenti alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d - **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato e coerente alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato e coerente, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza sottoscritta dal contraente stesso**;
- e - **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento sottoscritto da esso e dall'intermediario**;
- f - possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, sistemi di pagamento elettronico anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto**.